

4. La Società di Mutuo Soccorso

4.7 Il regime fiscale

4.7.2 L'IRAP

Con l'emanazione del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, modificato ed integrato dai decreti legislativi n. 137 del 10 aprile 1998 e n. 422 del 19 novembre 1998, è stata attuata la delega legislativa contenuta nella legge finanziaria dello Stato per il 1997 Lg. n. 662/96, per l'introduzione nel sistema fiscale italiano della nuova imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). La caratteristica di tale nuova legislazione è individuabile nell'aver ricercato di snellire il sistema tributario, attuando al contempo una sorta di decentramento del prelievo fiscale dallo Stato alle regioni ed agli altri enti locali.

L'introduzione della nuova imposta regionale ha comportato la contestuale abolizione di una serie di tributi e contributi elencati come segue:

- Contributo al servizio sanitario nazionale e tassa sulla salute,
- Contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi,
- Contributo per l'assistenza malattia ai pensionati,
- ILOR,
- ICIAP,
- tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione della partita IVA,
- tassa annuale di concessione governativa per il possesso della partita IVA,
- imposta sul patrimonio netto delle imprese.

La soppressione di tali tributi e contributi, con basi imponibili ristrette e aliquote differenziate e la contemporanea istituzione al loro posto di una unica nuova imposta con base imponibile ampia e aliquota uniforme ha mirato ad ottenere in via di principio un miglioramento dell'efficienza economica unitamente ad una maggiore razionalizzazione del sistema tributario.

Si è istituita così la IRAP, imposta con la caratteristica di essere indeducibile dalle imposte sui redditi ed avere carattere reale.

Il presupposto dell'imposta viene individuato nello svolgimento abituale di attività, autonomamente organizzate, destinate alla produzione o allo scambio di beni e alla prestazione di servizi.

L'art. 3 del citato decreto individua i soggetti passivi dell'imposta che risultano essere :

- a) le società di capitali, le società cooperative e quelle di mutua assicurazione, gli enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art. 87, comma 1, lett. a) e b) del T.U.I.R.) ;
- b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e le altre società equiparate a queste ultime (società di armamento, società di fatto, le associazioni senza personalità giuridica) e gli imprenditori individuali ;
- c) i professionisti e le società semplici e le altre società ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, del T.U.I.R.;
- d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario tenuti agli adempimenti previsti dalle norme che regolano l'imposta sul valore aggiunto (art. 34 comma 6, D.P.R. 633/72) ;
- e) gli enti, privati o pubblici, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale e le società e gli enti, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Così in base alla norma di legge appena citata e indipendentemente dal tipo di attività svolta, istituzionale o commerciale, le Società di Mutuo Soccorso al pari degli altri enti non commerciali, sono soggetti passivi di tale imposta.

Sotto il profilo oggettivo la nuova imposta colpisce pertanto anche le attività non produttive in senso economico, in quanto le esigenze di gettito connesse alla soppressione dei vari contributi di

carattere sanitario, ai quali anche gli enti che non svolgono attività commerciali erano comunque soggetti in qualità di datori di lavoro, hanno indotto il legislatore ad includere tali enti tra i soggetti passivi dell'IRAP.

La maggiore novità introdotta da tale imposta è stata quella di assoggettare a tassazione una diversa forma di ricchezza, ritenuta quale valido indice di capacità contributiva e consistente nel valore della produzione netta (valore aggiunto). In altri termini, la base imponibile è costituita dalla "remunerazione dei fattori produttivi" ovvero dalla somma dei ricavi, degli interessi passivi, e del costo del lavoro.

La base imponibile dell'IRAP è determinata con criteri diversi a seconda della tipologia dei soggetti e dell'attività esercitata.

La determinazione della base imponibile degli enti privati non commerciali è disciplinata dall'art. 10 commi 1 e 2 della legge istitutiva, distinguendo tra enti che svolgono esclusivamente attività istituzionali e quelli che svolgono anche attività commerciali. Al riguardo la Circ. del Ministero delle Finanze n. 141/E del 4 giugno 1998 ha precisato che in tali casi il legislatore ha previsto due sistemi di determinazione della base imponibile: 1) il sistema cosiddetto "retributivo" con riferimento alla prima categoria di enti ; 2) il sistema cosiddetto "misto" per gli enti che unitamente alle attività istituzionali svolgono attività di natura commerciale.

Relativamente al primo dei criteri indicati e con riferimento alla sola attività istituzionale, la base imponibile IRAP è costituita dalla somma degli importi delle retribuzioni spettanti, in base ad un criterio di competenza, al personale dipendente, delle somme ed indennità che costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 47 T.U.I.R., dei compensi relativi alle collaborazioni coordinate e continuative e dei redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 81 T.U.I.R.

Con la già citata Circolare n. 141/E è stato chiarito che

l'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente da assumere ai fini della determinazione della base imponibile è quello rilevante ai fini previdenziali, determinato a norma dell'art. 12 del DPR 30 aprile 1969 n. 153, come sostituito dall'art. 6 del D. Lgs. 2 settembre 1997 n. 314 ⁽⁴⁾. Per quel che concerne i compensi erogati per le collaborazioni coordinate e continuative viene precisato che occorre far riferimento al compenso percepito dal collaboratore e non al costo sostenuto dall'ente, al netto di eventuali rimborsi spese per vitto, alloggio e viaggio, sostenute per prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del collaboratore, ai sensi dell'art. 50, comma 8, del DPR 917/86, in quanto tali somme rappresentano anticipazioni di costi da parte del committente ed al netto anche della parte di contributo INPS posto a carico dello stesso. I redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, contemplati nell'art. 81 del DPR 917/86, ai fini della determinazione della base imponibile si assumono con riferimento al momento dell'erogazione.

Dalla base imponibile così determinata, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 11, comma 1, lett. b), sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, nonché le eventuali spese relative agli apprendisti ed il 70% delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione e lavoro.

Qualora l'ente eserciti anche attività di natura commerciale le somme appena indicate devono essere ridotte della parte specificamente riferibile alle attività commerciali svolte o, in mancanza di tale dato, dell'importo determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all'attività commerciale rilevante ai fini dell'IRAP e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

⁽⁴⁾ In merito ai singoli elementi che compongono la retribuzione imponibile previdenziale occorre far riferimento alla Circolare INPS - Direzione Centrale Contributi - n. 263 del 24 dicembre 1997

Per i soggetti che oltre a svolgere le attività istituzionali, esercitano anche attività commerciali, l'art. 10, comma 2 della L. 446/97, stabilisce che la base imponibile relativa a tali attività è determinata con i medesimi criteri previsti per la generalità delle imprese commerciali ; in tal senso negli enti di tale tipo si avranno due basi imponibili, una definita avendo riguardo all'attività istituzionale e un'altra determinata in considerazione della attività commerciale svolta (sistema misto). In tale ultimo caso la base imponibile sarà determinata avendo riferimento ai valori delle voci di bilancio indicate nell'aggregato "Valore della produzione", individuato nella lett. A) dell'art. 2425 del c.c., al quale si sottraggono solo quei costi della produzione (lettera B del conto economico) indicati di seguito:

- B 6) costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
- B 7) costi per servizi (esclusi i costi per le collaborazioni);
- B 8) per godimento di beni di terzi;
- B 10a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
- B 10b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
- B 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- B 14) oneri diversi di gestione.

Per i costi di natura promiscua, cioè che si riferiscono indistintamente sia all'attività commerciale che a quella istituzionale, è necessario individuare la componente afferente l'attività commerciale. Ulteriormente la base imponibile relativa alle attività commerciali è determinata tralasciando tutti i proventi e gli oneri concernenti la gestione finanziaria e quella straordinaria dell'esercizio anche se in deroga a tale disposizione le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali, fatta eccezione per quelle che derivano da operazioni di trasferimento di aziende, concorrono in ogni caso alla determinazione della base imponibile IRAP. Tale disposizione ha l'effetto di rendere neutrale ogni possibile classificazione all'interno del Conto Economico di

tali componenti.

I componenti positivi e negativi individuati seguendo le regole civilistiche, dovranno essere assunti tenendo conto delle variazioni fiscali in aumento o in diminuzione apportate alle singole voci ai fini delle imposte sui redditi. In particolare viene disciplinata la fattispecie relativa a quei componenti positivi e negativi di reddito, che pur essendo stati rilevati contabilmente in esercizi precedenti all'introduzione dell'IRAP, assumono rilevanza ai fini fiscali nell'anno di entrata in vigore della citata imposta.

In tal senso si applica al regime IRAP il criterio di competenza previsto ai fini delle imposte sui redditi.

Nel caso in cui il contribuente operi in diverse regioni la ripartizione della base imponibile avviene in proporzione al costo del personale impiegato con continuità in stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio di ciascuna regione.

Per uniformare i criteri di formazione delle poste del bilancio e al fine della certezza dei criteri di determinazione della base imponibile, la disposizione IRAP ha previsto che le componenti positive e negative del conto economico vengano accertate in ragione della loro classificazione secondo corretti principi contabili, indipendentemente dalla loro collocazione all'interno del medesimo conto. Per risolvere le difficoltà sull'identificazione delle voci di conto economico da tenere in considerazione ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, la Commissione per la statuizione dei principi contabili ha elaborato nel mese di aprile 1998 il documento n.1 interpretativo ed integrativo del Principio contabile n. 12, che assume diretta rilevanza ai fini di tale imposta.

Così, le nuove disposizioni che hanno istituito l'IRAP hanno comportato la necessità di un adeguamento dei piani dei conti oltre che per la generalità delle società commerciali anche e soprattutto per gli enti che non svolgendo attività commerciali,

non erano obbligati per legge alla tenuta di una contabilità ordinaria.

L'art. 19 del decreto in esame prevede che i soggetti passivi presentino una dichiarazione, che seguirà le modalità di presentazione e le scadenze previste per la dichiarazione dei redditi.

In forza di tale disposizione, anche gli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività istituzionali e che conseguentemente non sono obbligati alla compilazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette, sono tenuti comunque alla presentazione della dichiarazione IRAP (Mod. 760 *bis*/RQ). Al fine di agevolare la rilevazione dei dati necessari alla compilazione della dichiarazione IRAP, l'adeguamento del piano dei conti dovrebbe essere realizzato, tenendo conto che :

- occorre rilevare distintamente l'ammontare delle retribuzioni riguardanti gli apprendisti e i contratti di formazione lavoro, che sono oggetto come si è visto, di particolari deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 446/97 ;
- distinguere le note spese dei dipendenti tra quelle imponibili e non imponibili ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del TUIR ;
- distinguere, istituendo appositi conti, le prestazioni professionali svolte dai lavoratori autonomi in possesso di partita Iva, esclusi dalla base imponibile, da tutte le altre ;
- distinguere le note spese dei lavoratori autonomi tra imponibili e non imponibili ai fini IRAP ;
- considerare con variazioni extracontabili, i diversi criteri di imponibilità riguardo al lavoro dipendente, da considerarsi per competenza e lavoro autonomo, da considerare in base al criterio di cassa.

La misura dell'aliquota di base è fissata al 4,25%, ma a partire dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo le regioni potranno esercitare la facoltà di maggiorarla fino a un punto percentuale e di differenziarla tra

categorie di contribuenti e tra settori di attività. In considerazione poi del fatto che tale riforma avrebbe comportato un aggravio fiscale per il settore agricolo e un beneficio per quello dell'intermediazione finanziaria, nella fase iniziale di transizione sono state previste aliquote diverse per tali soggetti, prevedendo comunque poi un successivo graduale riallineamento alla aliquota ordinaria.

Per il versamento è prevista la modalità dell'autoliquidazione, nel rispetto delle scadenze stabilite per le imposte sui redditi.

Poiché l'ammontare dell'imposta dovuta è quantificabile in sede consuntiva, sono dovute due rate di acconto calcolate in base all'imposta pagata per il periodo precedente ed un eventuale versamento a saldo. L'acconto complessivo è stabilito nella misura del 98% dell'imposta dovuta.

Al fine di assicurare lo stesso gettito fiscale che si sarebbe avuto con i tributi e contributi abrogati a seguito della emanazione della nuova imposta ha sostituito, il Ministero delle Finanze ha stabilito per il primo anno di applicazione (il 1998) un acconto proporzionale pari al 120% dell'imposta "figurativa" calcolata sul valore della produzione netta realizzata nel periodo precedente.

Con la clausola di salvaguardia, disciplinata dall'art. 45 del D. Lgs. 446/97, è stato introdotto poi un meccanismo correttivo dell'imposta, di carattere transitorio che, per evitare un onere eccessivo nei primi versamenti, ha consentito di pagare un acconto IRAP minore rispetto a quello effettivamente dovuto. In particolare per il 1998 l'acconto dell'IRAP poteva essere pari al minor valore tra l'acconto calcolato secondo i normali parametri dell'imposta e quanto calcolato applicando una percentuale di variazione al totale delle somme pagate per i tributi soppressi per il 1997. Tale clausola poteva essere applicata solo a condizione che il maggior carico IRAP fosse risultato superiore del 50% rispetto ai vecchi tributi. Subordinatamente al verificarsi di tale condizione la riduzione poteva spettare al contribuente in misura

pari alla differenza tra il maggior valore del carico IRAP e un importo assoluto (limite di incremento) determinato in funzione delle singole classi di imponibile.

In sede poi di saldo dell'imposta doveva essere considerato che l'imposta dovuta non poteva superare il teorico importo complessivo dei tributi soppressi.

L'eventuale differenza tra l'IRAP dovuta e quella minore effettivamente pagata veniva a costituire uno sconto d'imposta, utilizzabile negli anni successivi nella misura del 50% per il 1999 e del 25% per il 2000.